



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore D’ALI’

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone come finalità la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali delle piccole isole agevolando così lo sviluppo sostenibile nel loro territorio, con indubbi benefici per le loro popolazioni.

Le piccole isole rappresentano un grande patrimonio nazionale di vocazioni e potenzialità economico-produttive e pertanto si rende necessario favorirne lo sviluppo, garantendo al contempo la sostenibilità e la tutela ambientale dei territori interessati.

L'intervento del legislatore nazionale in questo settore viene compiuto in assoluta conformità con la nuova ripartizione costituzionale delle competenze, alla luce della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. Il presente disegno di legge riguarda soprattutto materie che rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato o nella competenza concorrente Stato-regioni e, limitatamente ad alcuni ambiti in cui si potrebbe delineare una competenza regionale esclusiva, appare legittimo richiamarsi al dettato dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, in base al quale «per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni».

In questo quadro l'articolo 2 traccia una serie di materie ed ambiti che rientrano fra gli obiettivi di valorizzazione e di sviluppo,

con particolare attenzione alla tutela dell'ambiente e della salute, alla crescita dei vettori di comunicazione e trasporto, all'incentivazione del turismo e della ricerca, alla produzione delle fonti alternative di energia.

Ai medesimi obiettivi concorre anche la *ratio* dell'articolo 9, che prevede la creazione di specifici marchi di qualità ambientale e paesaggistica.

Viene quindi tracciata la cornice istituzionale in cui concertare l'intervento dello Stato, con l'istituzione di organismi *ad hoc*: il Comitato istituzionale delle piccole isole, disciplinato dall'articolo 3, e la Conferenza per lo sviluppo delle piccole isole del Mediterraneo prevista dall'articolo 8, nel cui ambito si prevede di intensificare gli scambi culturali e il trasferimento di esperienze fra le comunità isolane del bacino del Mediterraneo, in modo da valorizzare pienamente il patrimonio storico, culturale ed economico rappresentato da tali comunità.

In questa cornice si innestano poi specifici strumenti di programmazione, ed in particolare l'accordo di programma quadro da porre a base del Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), come previsto dall'articolo 4.

A supporto di questo obiettivo di valorizzazione e sviluppo, l'articolo 7 dispone circa la facoltà di attivare collaborazioni finalizzate alla produzione di sinergie culturali ovvero a progetti di innovazione tecnologica funzionali alle necessità delle piccole isole, con il coinvolgimento delle università e degli istituti di ricerca pubblici e privati sulla base di apposite intese e accordi.

Viene inoltre disciplinata, all'articolo 6, la possibilità di istituire presidi di protezione

civile come garanzia di tutela dei territori e delle zone potenzialmente soggette a rischi ambientali, assegnando a tali presidi mansioni di informazione, prevenzione, previsione, allarme e primo soccorso in caso di emergenza, a garanzia dei turisti e degli stessi abitanti di questi territori.

Per quarto riguarda gli interventi di sostegno finanziario, l'articolo 5 detta ulteriori disposizioni concernenti il Fondo di sviluppo delle isole minori, quale strumento finanzia-

rio di rispondenza alle specifiche esigenze locali e funzionale al coordinamento dei fabbisogni comuni a tutte le piccole isole.

Gli articoli 10, 11 e 12 prevedono alcune agevolazioni fiscali e tributarie in favore dei contribuenti e dei comuni delle piccole isole.

Gli articoli da 13 a 17 infine disciplinano ulteriori misure di valorizzazione e messa a sistema delle peculiarità delle piccole isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Oggetto e finalità della legge)

1. Lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti locali concorrono, secondo le rispettive competenze, alla salvaguardia e alla valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali delle piccole isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A e a favorire lo sviluppo sostenibile delle loro popolazioni.

2. Al fine di assicurare la valorizzazione delle specifiche vocazioni e potenzialità economiche e produttive delle piccole isole, gli enti locali con sede nelle piccole isole di cui all'allegato A, incluse le comunità isolate e di arcipelago, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.

(Obiettivi di valorizzazione e di sviluppo)

1. Lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti locali, secondo le rispettive competenze, garantiscono nelle piccole isole di cui all'allegato A, mediante appositi interventi:

a) la preservazione delle condizioni di base per un insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento alla tutela della salute, anche mediante l'attivazione di presidi sanitari speciali, al diritto allo studio e alla formazione professionale anche mediante l'attivazione di strutture e servizi scolastici dedicati;

b) la pianificazione delle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza, tramite

il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) la promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, nell'ambito della politica di sostegno delle aree sottoutilizzate e nel quadro della ricerca scientifica nazionale, sia presso gli enti pubblici sia presso le imprese e gli altri soggetti privati, con specifico riferimento alle condizioni e alle dimensioni atipiche di vita nonché alle particolari esigenze dei comuni e delle comunità isolate e con riguardo ai seguenti settori:

1) servizi di telecomunicazione su larga banda, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione nonché l'offerta formativa scolastica;

2) servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili, di linee aeree e di navigazione per trasporto merci e passeggeri, assistiti da reti satellitari o via cavo;

3) produzioni energetiche alternative;

4) prevenzione, riduzione e gestione dei rifiuti;

5) rifornimento idrico, anche mediante potabilizzazione e desalinizzazione;

d) la tutela e la valorizzazione ambientale e dei beni culturali;

e) il recupero e il potenziamento del patrimonio abitativo nel rispetto delle sue diverse tipologie;

f) la promozione e la qualificazione dell'offerta turistica, anche al fine dell'esercizio sostenibile dell'agricoltura, della maricoltura, dell'acquacoltura, della pesca ed attività connesse, dell'artigianato e di altre attività produttive, con la possibilità di prevedere:

1) la facoltà per i comuni di regolamentare l'accesso dei turisti giornalieri, con opportune modalità di selezione e di contenimento dei relativi flussi, nonché di istituire appositi *ticket* di ingresso;

2) agevolazioni relative ai trasporti marittimi e aerei da e per le piccole isole, in particolare nelle stagioni diverse da quella estiva;

g) la promozione in Italia e in ambito internazionale del marchio di qualità dei prodotti delle piccole isole.

Art. 3.

(Comitato istituzionale delle piccole isole)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato istituzionale delle piccole isole, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.

2. Il Comitato è un organo paritetico ed è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche delle piccole isole, in numero non superiore a sette;

b) da un rappresentante per ciascuna delle sette regioni nel cui territorio sono presenti le piccole isole di cui all'allegato A;

c) da sette sindaci nominati dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), tra i quali il presidente dell'Associazione medesima, in rappresentanza delle aree regionali interessate;

d) da un rappresentante per ciascuno dei parchi nazionali e delle aree marine protette presenti nel territorio delle piccole isole di cui all'allegato A, in numero non superiore a sette, nominati dalla Federazione italiana parchi e riserve naturali.

3. Le regioni, l'ANCIM e la Federazione italiana parchi e riserve naturali nominano autonomamente i propri rappresentanti e li comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Comitato, con apposito regolamento, da adottare entro un mese dal suo insediamento, disciplina la sua durata e il suo funzionamento che non deve, comunque, com-

portare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il sindaco presidente dell'ANCIM è componente della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il Comitato ha il compito di approvare, al sensi del commi 2 e 3 dell'articolo 4, il Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e i relativi criteri di riparto e di erogazione finanziaria.

Art. 4.

(Concertazione per lo sviluppo)

1. Ai fini della tutela e della valorizzazione della specificità storica e culturale nonché del potenziamento delle attività economiche e produttive delle piccole isole di cui all'allegato A, lo Stato, le regioni interessate e il Comitato sottoscrivono, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un accordo di programma quadro per lo sviluppo locale delle piccole isole, con il quale sono definiti gli indirizzi generali e le modalità di coordinamento degli interventi da attivare per le predette finalità.

2. Sulla base dell'accordo di programma quadro di cui al comma 1, l'ANCIM predispone, d'intesa con le regioni territorialmente competenti, il Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), che è sottoposto per l'approvazione al Comitato.

3. Il DUPIM ha validità di cinque anni ed è sottoposto a verifica annuale, con le procedure di cui al comma 2, con riferimento agli interventi da realizzare nell'anno successivo.

Art. 5.

(Fondo di sviluppo delle isole minori)

1. Il Fondo di sviluppo delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinato altresì al finanziamento degli interventi previsti dal programma degli interventi per lo sviluppo sostenibile, di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Il programma di interventi per lo sviluppo sostenibile nelle piccole isole di cui all'allegato A è definito, nell'ambito del DUPIM, secondo criteri di omogeneità di contenuti, di rispondenza alle specifiche esigenze locali e di coordinamento con le esigenze comuni di tutte le piccole isole.

3. Il programma di cui al comma 2 è predisposto dai comuni territorialmente competenti, che provvedono altresì alla sua realizzazione assumendone la responsabilità di gestione direttamente o attraverso un organismo specificamente costituito.

4. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

5. All'onere di cui al comma 4, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Presidi di protezione civile)

1. Nel rispetto della pianificazione generale predisposta dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio

dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della presente legge, e ferme restando le disposizioni generali in materia di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e al decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, qualora nel territorio di un comune avente sede in una delle piccole isole di cui all'allegato A della presente legge ricorrano condizioni di particolare rischio di catastrofi naturali o indotte, è istituito, sulla base di una preventiva intesa promossa dalla regione con il predetto comune, anche al fine del reperimento delle necessarie dotazioni, un presidio di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato, che svolge attività di informazione, prevenzione, previsione, allarme e primo soccorso in caso di emergenza.

2. I presidi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono le attività indicate nello stesso comma avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche al fine del necessario coordinamento con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni private eventualmente costituite nel territorio del comune interessato che intendono prestare la loro attività al presidio.

3. Per la gestione del presidio, e con particolare riferimento alle attività di prevenzione e di previsione, il sindaco del comune interessato può istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio stesso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7.

(Ricerca, monitoraggio, collaborazioni)

1. Ai fini del monitoraggio e della ricerca scientifica per il controllo dello stato di salute del Mediterraneo, nelle piccole isole di cui all'allegato A sono incentivati insediamenti di ricerca di biologia marina sia attraverso centri di ricerca nazionale, sia attraverso la creazione di una rete di laboratori scientifici specializzati di eccellenza.

2. I comuni mettono a disposizione dei centri e dei laboratori di cui al comma 1 proprie infrastrutture, da utilizzare come loro sedi, eventualmente ricorrendo a mutamenti delle destinazioni d'uso.

3. Al fine della valorizzazione delle sinergie culturali e dello sviluppo di progetti di innovazione tecnologica relativi alle piccole isole, il Comitato adotta le opportune iniziative volte a definire appositi accordi o intese per il coinvolgimento delle università e degli istituti di ricerca pubblici e privati.

4. I rappresentanti degli enti di cui al comma 3 partecipano, quando richiesti, alle sedute del Comitato e collaborano alla sua attività predisponendo progetti specifici per le piccole isole.

Art. 8.

(Conferenza per lo sviluppo delle piccole isole del Mediterraneo)

1. È indetta la Conferenza per lo sviluppo delle piccole isole del Mediterraneo, di seguito denominata «Conferenza», al fine della definizione di una politica di sviluppo idonea al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 e con lo scopo di intensificare gli scambi culturali e il trasferimento di esperienze fra le comunità isolate del bacino del Mediterraneo e di valorizzare pienamente il patrimonio storico, culturale ed economico rappresentato da tali comunità,

anche al fine del mantenimento della stabilità e per l'incentivazione dello sviluppo sostenibile nel bacino del Mediterraneo.

2. La Conferenza è indetta con cadenza biennale. La data della prima Conferenza è fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è costituito il comitato organizzatore della Conferenza, presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato.

4. Il comitato organizzatore assume le iniziative occorrenti per la realizzazione della Conferenza e in particolare delibera in ordine ai temi che devono formare oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori e ad ogni altra incombenza. La designazione dei relatori e la selezione delle personalità da invitare può coinvolgere anche i rappresentanti delle piccole isole degli altri Stati del bacino del Mediterraneo e le autorità di tali Stati. Il comitato organizzatore delibera, altresì, sul regolamento della Conferenza e sull'organizzazione di eventuali riunioni preparatorie.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo e onnicomprensivo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

6. All'onere derivante dal comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9.

(Marchio di qualità)

1. I comuni delle piccole isole di cui all'allegato A si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della consulenza e dell'organizzazione, per le rispettive competenze, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai fini dell'accesso, della valorizzazione e della promozione del marchio unico di certificazione, per la personalizzazione dei prodotti e delle iniziative, già istituito dai comuni delle piccole isole.

Art. 10.

(Disposizioni in materia di IRPEF)

1. Per i soggetti residenti da più di cinque anni in una delle piccole isole di cui all'allegato A, ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), gli importi che danno luogo all'esenzione totale dall'imposta sono incrementate del 20 per cento.

Art. 11.

(Partecipazione delle piccole isole al Fondo di solidarietà nazionale)

1. Ai comuni delle piccole isole di cui all'allegato A è assegnato in prededuzione dal Fondo di solidarietà nazionale, ad incremento delle eventuali spettanze ad essi dovute in virtù del riparto generale del Fondo stesso, un importo corrispondente all'aliquota del 30 per cento della contribuzione IRPEF corrisposta dai residenti nei rispettivi territori.

Art. 12.

(Fiscalità di sviluppo)

1. I comuni delle piccole isole di cui all'allegato A individuano, in conformità con il diritto comunitario, forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *mm*), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 13.

(Miglioramento e potenziamento dei servizi delle strutture turistico-alberghiere)

1. Nelle piccole isole di cui all'allegato A, allo scopo di un più razionale utilizzo del patrimonio edilizio esistente e di una minore occupazione del territorio, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche tipiche possono essere autorizzati, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, mutamenti delle destinazioni d'uso allo scopo di migliorare e potenziare i servizi turistici e alberghieri ivi operanti sotto qualsiasi forma.

Art. 14.

(Contributo per lo sbarco di passeggeri)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 i comuni delle piccole isole di cui all'allegato A, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono deliberare l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri sul proprio territorio operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato a finanziare interventi per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistiche, per il potenziamento dei servizi igienico-sanitari,

per il controllo della sicurezza territoriale nonché per la tutela ambientale.

2. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto dai soggetti residenti e dai lavoratori e dagli studenti pendolari che arrivano sulle piccole isole di cui all'allegato A mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per immobili siti nel territorio delle piccole isole medesime.

3. Il contributo di cui al comma 1 non può superare la misura massima di 3 euro per passeggero.

4. Il regolamento di cui al comma 1 determina in particolare:

- a) la misura del contributo;
- b) eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e al prolungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco di passeggeri e alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi;
- c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo.

5. Le compagnie di navigazione di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 1.

Art. 15.

(Limitazioni dei flussi di ingresso)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i comuni delle piccole isole di cui all'allegato A possono stabilire, in determinati periodi del-

l'anno, un numero massimo di accessi giornalieri di persone, al fine di salvaguardare il loro patrimonio ambientale.

2. Non possono essere assoggettate al provvedimento di cui al comma 1 le persone residenti nel comune nel quale la limitazione viene adottata e coloro che nello stesso vantano un diritto di proprietà su un bene immobile.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 può stabilire anche le aree comunali all'interno delle quali l'accesso è limitato, nonché le sanzioni per il caso di violazione.

Art. 16.

(Contributo veicoli a motore)

1. In attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, i comuni delle piccole isole di cui all'allegato A possono stabilire un contributo sui flussi di traffico dei veicoli a motore.

2. Il gettito del contributo di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione di investimenti comunali diretti al miglioramento del trasporto pubblico e alla riqualificazione ambientale.

3. Soggetti passivi del contributo di cui al comma 1 sono tutti i proprietari dei veicoli a motore che accedano all'interno di determinate aree comunali. Non possono essere assoggettati al contributo i proprietari dei veicoli che risultino residenti del comune nel quale il contributo viene adottato e i veicoli a trazione elettrica.

4. Il contributo di cui al comma 1 non può essere superiore a 3 euro giornalieri. L'aliquota può essere differenziata per tipologia di veicoli.

5. Il comune può stabilire agevolazioni a favore di particolari categorie di veicoli.

6. Il contributo di cui al comma 1 è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, le aree comunali all'interno delle quali

l'accesso è subordinato al pagamento del contributo e le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione dello stesso, nonché le sanzioni per il caso di inadempimento.

7. I comuni che hanno istituito il contributo di cui al comma 1, con una delibera annuale di accompagnamento dei bilanci preventivi e consuntivi, definiscono gli obiettivi di utilizzo e danno conto dei risultati conseguiti.

8. In attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, i comuni delle piccole isole di cui all'allegato A, entro il 31 dicembre 2015, possono prevedere l'obbligo della trazione elettrica per i ciclomotori circolanti nel proprio territorio ad eccezione di quelli adibiti a mezzi di lavoro.

9. Ai fini di cui al comma 8, i comuni delle piccole isole di cui all'allegato A possono prevedere forme di incentivazione della rottamazione del parco ciclomotori a trazione non elettrica.

Art. 17.

(Misure a sostegno dello smaltimento dei rifiuti)

1. Al fine della realizzazione dell'adeguamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di depurazione delle acque dei comuni delle piccole isole di cui all'allegato A, il fondo di cui al comma 41 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

2. L'incremento di cui al comma 1 concorre per un massimo del 50 per cento della somma annua alla realizzazione del trasporto per lo smaltimento dei rifiuti. Il restante 50 per cento è investito in sistemi tecnologicamente avanzati di smaltimento e compattamento al fine di ridurre al minimo l'inquinamento ambientale.

ALLEGATO A

(Articolo 1, comma 2)

Elenco funzionale delle piccole isole

N. Provincia	Isola	Comune
1 Livorno	Gorgona	Livorno
2 Livorno	Capraia	Capraia Isola
3 Livorno	Elba	Portoferraio
4 Livorno	Pianosa	Campo nell'Elba
5 Livorno	Montecristo	Portoferraio
6 Grosseto	Giglio	Isola del Giglio
7 Grosseto	Giannutri	Isola del Giglio
8 La Spezia	Palmaria	Porto Venere
9 Latina	Ponza	Ponza
10 Latina	Palmarola	Ponza
11 Latina	Ventotene	Ventotene
12 Latina	Gavi	Ponza
13 Napoli	Capri	Capri
14 Napoli	Ischia	Ischia
15 Napoli	Procida	Procida
16 Foggia	San Domino	Isole Tremiti
17 Foggia	San Nicola	Isole Tremiti
18 Foggia	Caprara	Isole Tremiti
19 Foggia	Pianosa	Isole Tremiti
20 Trapani	Favignana	Favignana - Isole Egadi
21 Trapani	Levanzo	Favignana - Isole Egadi
22 Trapani	Marettimo	Favignana - Isole Egadi
23 Trapani	Formica	Favignana - Isole Egadi
24 Trapani	Pantelleria	Pantelleria
25 Trapani	Isole dello Stagnone	Marsala
26 Palermo	Ustica	Ustica
27 Messina	Salina	Santa Marina Salina, Malfa e Leni
28 Messina	Lipari	Lipari

N. Provincia	Isola	Comune
29 Messina	Stromboli	Lipari
30 Messina	Panarea	Lipari
31 Messina	Filicudi	Lipari
32 Messina	Alicudi	Lipari
33 Messina	Vulcano	Lipari
34 Agrigento	Lampedusa	Lampedusa e Linosa
35 Agrigento	Linosa	Lampedusa e Linosa
36 Olbia - Tempio	La Maddalena	La Maddalena
37 Olbia - Tempio	Caprera	La Maddalena
38 Olbia - Tempio	Santo Stefano	La Maddalena
39 Olbia - Tempio	Santa Maria	La Maddalena
40 Olbia - Tempio	Tavolara	Olbia
41 Olbia - Tempio	Molara	Olbia
42 Cagliari	Serpentara	Villasimius
43 Cagliari	San Pietro	Carloforte
44 Carbonia - Iglesias	Sant'Antioco	Sant'Antioco

